

Edizione di mercoledì 2 marzo 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Possibile modificare il progetto di fusione anche se con limiti](#)

di Fabio Landuzzi

PATRIMONIO E TRUST

[La portata delle pronunce della Cassazione di fine 2015 sulla tassazione degli atti di dotazione dei trust](#)

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Detrazione degli interessi passivi su mutui](#)

di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

[Legittima l'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[La fatturazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo](#)

di Laura Maestri

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Possibile modificare il progetto di fusione anche se con limiti

di Fabio Landuzzi

Può talvolta accadere che, nel corso dell'iter consueto della **fusione**, e dopo l'approvazione **del Progetto di fusione** da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione, nonché la sua intervenuta **pubblicità legale**, sopravvengano ragioni operative o aziendali che rendono opportuno, o anche necessario, apportare delle **modifiche ad uno o più aspetti contenuti nel Progetto** stesso.

L'**art. 2502, co. 2, c.c.**, espressamente dispone che la **decisione dei soci** con cui viene deliberata la fusione **può apportare modifiche al progetto**, ma solo se le modifiche “*non incidono sui diritti dei soci e dei terzi*”.

Uno dei primi temi controversi riguarda fino a quando queste modifiche possano essere apportate, ed in particolare se sia possibile modificare il progetto di fusione anche **successivamente alla delibera approvativa**.

La dottrina prevalente dà **risposta affermativa** a questo interrogativo, in quanto in corso di fusione l'assemblea non subirebbe **particolari restrizioni o suspensioni** delle sue prerogative, per cui poco importa se le modifiche del Progetto – purché nei limiti di legge – sono assunte anche **dopo l'intervenuta approvazione** da parte dei soci.

Secondo la **Massima del Consiglio notarile del Triveneto L.D.9**, sarebbero possibili, se approvate all'unanimità, modifiche del tipo qui di seguito elencato.

- Modifica delle **clausole dello statuto** dell'incorporante.
- Modifica del **rapporto di cambio**.
- Modifica delle **modalità di assegnazione delle partecipazioni**.
- Modifica della data a partire dalla quale le partecipazioni assegnate partecipano agli utili.
- Modifica della data a partire dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società risultante dalla fusione.
- Modifica del **trattamento particolare riservato ad alcuni soci**.
- Modifica della **data di efficacia della fusione**.

Sarebbero invece **precluse le modifiche** che riguardano i **diritti dei terzi** come ad esempio:

- la **riduzione del capitale sociale** della società risultante dalla fusione;
- la modifica del trattamento dei soggetti possessori di titoli diversi dalle partecipazioni;

- la **modifica del trattamento degli amministratori**, salvo che sia approvata dai medesimi.

Va escluso che le modifiche possano poi interessare le **società coinvolte** nella fusione, ovvero **il numero e la loro identità**; mentre del tutto plausibili e quindi consentite sono le **modifiche meramente organizzative** delle società partecipanti, quali ad esempio: la **denominazione**, la **sede legale**, ecc..

Quanto al **capitale sociale** della società risultante dalla fusione (o incorporante) va da sé che se la modifica si sostanzia in un incremento del capitale, sarebbe difficile intravvedere in essa una variazione tale da ledere gli interessi dei terzi; ovviamente, come si è sopra detto, discorso del tutto diverso deve essere compiuto avuto riguardo al caso della **riduzione del capitale sociale** che è perciò da ritenersi una **modifica non consentita**.

A proposito dei “**terzi**” ai cui diritti la norma fa riferimento, è plausibile circoscrivere tale riferimento a coloro che hanno fatto credito alla società **dopo l'iscrizione del Progetto di fusione nel registro imprese**, in quanto trattasi di coloro che hanno fatto affidamento sui contenuti del Progetto così come essi sono stati pubblicizzati.

Inoltre, la **lesione del terzo** è ragionevole che sia misurata in modo simile a quella che legittima **l'opposizione dei creditori** alla esecuzione della fusione, ovvero alla paventata **diminuzione della garanzia patrimoniale della società**.

PATRIMONIO E TRUST

La portata delle pronunce della Cassazione di fine 2015 sulla tassazione degli atti di dotazione dei trust

di Sergio Pellegrino

Il tema della **fiscalità indiretta degli atti di dotazione dei trust** è da sempre **molto controverso**, con **interpretazioni antitetiche** tra **Amministrazione finanziaria** e **dottrina** e pronunce spesso confliggenti anche a livello **giurisprudenziale**.

In estrema sintesi, l'Agenzia ritiene che la **disposizione di beni in trust** debba scontare **l'imposta di donazione in misura proporzionale**, mentre la successiva **attribuzione del patrimonio ai beneficiari** non è soggetta ad **ulteriore imposizione**. Se l'atto di dotazione ha ad oggetto **beni immobili**, le **imposte ipotecarie e catastali** devono essere anch'esse **corrisposte in misura proporzionale** (ma in questo ambito impositivo sarebbe **tassato anche il passaggio da trustee a beneficiari**).

Dottrina, notariato e prevalente giurisprudenza di merito sostengono invece che l'imposizione indiretta si debba realizzare **in modo proporzionale** soltanto al **momento di attribuzione del patrimonio in trust ai beneficiari**.

Da questo punto di vista avevano suscitato **interesse**, e nel contempo **grande preoccupazione**, alcune **ordinanze** – le prime in materia –, emanate dalla **Corte di Cassazione** nei mesi di **febbraio e marzo 2015**: secondo quel collegio giudicante, agli atti di dotazione dei **trust** si renderebbe applicabile una “nuova” **imposta**, l'**imposta sui vincoli di destinazione**, anch'essa disciplinata dal **comma 47 dell'articolo 2 del D.L. 262/2006**, ma **in modo distinto rispetto all'imposta di successione e donazione “tradizionale”**.

Sulla base della visione teorizzata in queste pronunce, l'**imposizione graverebbe sulla costituzione dei vincoli di destinazione** in quanto tali, senza necessitare **né del trasferimento di beni, né dell'arricchimento** di alcuno.

La **Corte di Cassazione** è tornata ad affrontare la tematica con **alcune pronunce** emanate lo scorso **18 dicembre**.

Va detto che i fatti esaminati dai giudici risalgono ad **anni precedenti rispetto all'emanazione del D.L. 262/2006**, e quindi alla **re-introduzione dell'imposta di successione e donazione** (con l'appendice del riferimento ai **vincoli di destinazione**), anni nei quali gli Uffici “pretendevano” di tassare gli atti di dotazione con l'applicazione dell'**imposta di registro in misura proporzionale** (con l'aliquota del 3%).

Nonostante questo aspetto, che pur va tenuto in debita considerazione, le conclusioni raggiunte dalla **pronuncia** della Suprema Corte, **favorevole al contribuente**, ritenendo l'**atto di dotazione non soggetto ad alcuna imposizione proporzionale** (neppure ai fini delle ipocatastali), contengono **elementi che debbono essere valorizzati** nello scenario normativo venutosi a creare a seguito dell'intervento realizzato con il D.L. 262/2006.

Secondo i giudici, innanzitutto, la **costituzione del vincolo di destinazione** non è in grado, in sé, di determinare il **presupposto dell'obbligazione tributaria** e l'atto di dotazione di un *trust* **non può essere assoggetto ad imposizione indiretta proporzionale**, mancando l'elemento fondamentale dell'**attribuzione definitiva dei beni** al soggetto beneficiario.

Queste considerazioni, assolutamente condivisibili, fanno sperare che **le conclusioni raggiunte dalle ordinanze richiamate in precedenza possano considerarsi superate** ed archiviate come un "infortunio" nel quale è incorso quel collegio giudicante.

Viene inoltre valorizzata la distinzione tra ***trust* "liberali"** e ***trust* "onerosi"**, che ha rilevanza ai fini impositivi.

Se nello **scenario ante-D.L. 262/2006**, l'applicazione dell'**imposta di registro a *trust* liberali** viene considerata "illogica" dai giudici, **mancando il contenuto patrimoniale**, in quello attuale si deve arrivare ad una conclusione analoga quanto all'applicabilità dell'**imposta di donazione ai *trust* che non perseguono una finalità liberale** (come, ad esempio, un *trust* di garanzia o commerciale).

In attesa di una **nuova pronuncia** della Suprema Corte che abbia ad oggetto atti di dotazione effettuati successivamente all'emanazione del D.L. 262/2006, va rimarcato come la **giurisprudenza di merito**, nel frattempo, continui a "sposare" **in misura maggioritaria** la tesi del differimento dell'imposizione indiretta proporzionale al **momento di trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari**, dando ragione alla difesa dei contribuenti in antitesi alla posizione degli Uffici.

Per approfondire le tematiche del trust vi raccomandiamo questa Rivista:

e il seguente **Master di Approfondimento**:

AGEVOLAZIONI

Detrazione degli interessi passivi su mutui

di Sandro Cerato

La **detrazione Irpef del 19 per cento degli interessi passivi**, e dei relativi oneri accessori, pagati sui **mutui ipotecari**, per costruzione e ristrutturazione dell'unità immobiliare, ovvero per l'acquisto, può essere usufruita anche in caso di **separazione**.

Tale principio trova il suo fondamento nella risposta 1.2 della **Circolare 13.05.2011, n. 20/E**, dell'Agenzia delle entrate, la quale evidenzia che *“Qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'abitazione, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrono le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che l'accordo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell'immobile dimorino i figli”.*

Pertanto, anche in caso di **separazione** è possibile continuare ad usufruire della detrazione fiscale, in quanto il coniuge separato rientra tra i **familiari** e, di conseguenza, **la detraibilità non subisce variazioni**.

Differentemente, nell'ipotesi di **divorzio**, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta la **detrazione della quota di competenza** solo se nell'immobile dimorano i suoi **familiari**.

Quindi, se, a seguito di **divorzio**, l'immobile **perde la destinazione ad abitazione principale per un coniuge**, quest'ultimo **perde la detrazione**, a meno che non vi dimorino i figli; se non vi dimorano i figli, ma solo l'ex coniuge, quest'ultimo mantiene il diritto alla detrazione, al 50 per cento del limite ordinario, quindi di duemila euro.

Ancora diverso è il caso dell'**accordo del mutuo**, mediante **atto pubblico o scrittura privata autenticata**, da parte del coniuge che diventa proprietario esclusivo dell'abitazione. Infatti, in tal caso la detrazione spetta **unicamente al coniuge proprietario**, anche se le rate risultano ancora intestate all'ex, purché il primo annoti sull'attestazione rilasciata dalla banca che l'intero onere è stato sostenuto da lui stesso, anche per la quota riferita all'ex coniuge.

Si ricorda che, in generale, al fine di usufruire della detrazione in esame, è necessario, nell'ipotesi di **costruzione**, che siano rispettate le seguenti **condizioni**:

- il mutuo deve essere stipulato nei **sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi**;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro **sei mesi dal termine dei lavori di costruzione**;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal **soggetto** che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Diversamente, nell'ipotesi di **acquisto** devono essere rispettate le seguenti **condizioni**:

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro **un anno dall'acquisto**;
- l'acquisto deve essere avvenuto nell'**anno antecedente o successivo al mutuo**;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal **soggetto** che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione riguarda solo l'ammontare degli **interessi passivi** relativo all'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione o l'acquisto dell'immobile.

PATRIMONIO E TRUST

Legittima l'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale

di Luigi Ferrajoli

Con la recente sentenza n.1652 depositata in data 29.01.2016, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla legittimità **dell'iscrizione ipotecaria** su beni immobili conferiti in fondo patrimoniale.

Nel caso in esame la Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine alla **richiesta di cancellazione di un'ipoteca iscritta da parte dell'allora Equitalia su un bene immobile** conferito in fondo patrimoniale dall'attore e dalla sua consorte. Più in particolare, parte attrice si doleva di avere ricevuto comunicazione, da parte della società esattrice, di **avvenuta iscrizione ipotecaria** sulla metà indivisa dell'immobile per il recupero del credito tributario dovuto dal medesimo, dopo che l'attore stesso aveva inutilmente chiesto, in via bonaria, la cancellazione dell'ipoteca sulla base del fatto che il bene, costituito in fondo patrimoniale, **non potesse essere oggetto di azioni esecutive o cautelari, in quanto destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia**.

Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell'attore affermando che non fosse stato provato da quest'ultimo **né la scientia creditoris**, né il fatto che il credito erariale fosse stato contratto **per esigenze estranee ai bisogni della famiglia**.

L'appello proposto dall'attore veniva rigettato, per cui il medesimo decideva di procedere ulteriormente con ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, pertanto, è stata chiamata a valutare a chi spetti, innanzitutto, **l'onere della prova relativa all'opponibilità del vincolo**.

Sotto questo profilo, la Suprema Corte, facendo riferimento a un orientamento di legittimità consolidato, ha rilevato che grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in **fondo patrimoniale provare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità**.

Più specificamente, la Cassazione ha citato una propria precedente sentenza (n. 5385/13) in cui è stato affermato che l'esattore **può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti in fondo patrimoniale, se il debito di questi sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia e, anche se contratto per scopi diversi, quando il titolare**

del credito per il quale l'esattore procede non conosceva l'estranità ai bisogni della famiglia.

Nel medesimo provvedimento, la Corte di Cassazione aveva sottolineato come spettasse al coniuge (o al terzo titolare del bene) allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Tale soggetto avrebbe dovuto **provare sia il fatto che il debito era stato contratto per scopo estraneo ai bisogni della famiglia, sia che il creditore che aveva iscritto ipoteca era a conoscenza di tale circostanza.**

Tali oneri permangono in capo all'attore anche quando si proponga contro l'esattore una domanda di declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione di un'ipoteca ai sensi dell'**art.77 del D.P.R. n.602/73.**

Ebbene, nel caso concreto, l'attore non ha tempestivamente **contestato la sussistenza del credito tributario, né ha sostenuto di non avere ricevuto le cartelle di pagamento in forza delle quali l'ipoteca è stata iscritta**, per cui la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze esposte in tema di prova circa la natura dei crediti in questione, e in ogni caso il ricorrente avrebbe ben potuto chiedere al Concessionario il rilascio di un estratto del ruolo, ovvero presentare istanza per ottenere dal Giudice di merito adito l'ordine di esibizione.

Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza della Corte di Appello sono state ritenute altresì infondate in quanto **il Giudice di secondo grado ha considerato e applicato i principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di allegazione**, come sopra riportati, **per cui non vi è stata iscrizione di ipoteca al di fuori delle condizioni legittimanti di cui all'art. 170 c.c.** (“*l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia*”).

Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, a colui che intenda contestare la **legittimità dell'iscrizione di ipoteca su bene costituito in fondo patrimoniale** spetterà **provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore precedente sia stato a conoscenza di tale circostanza.**

Per approfondire le problematiche relative al passaggio generazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

IVA

La fatturazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo

Il quarto comma dell'**art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972** dispone che se la differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, cioè il **margine derivante dalle attività di organizzazione del pacchetto turistico**, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, sulla base delle spese effettive, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, sulla base delle spese presunte, la **maggior imposta** è a carico dell'agenzia; se la medesima differenza risulta, invece, **inferiore**, i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

In altri termini, poiché dal momento della fissazione contrattuale del corrispettivo a quello dell'inizio del viaggio intercorre, di regola, un periodo più o meno lungo che può determinare una **variazione del corrispettivo** convenuto, in dipendenza dell'aumento o della diminuzione del **prezzo** dei vari servizi componenti il viaggio (ad esempio, per la variazione del cambio delle valute estere), la disposizione in esame, la cui ragione giustificativa è quella di evitare complicate procedure di rettifica dell'imponibile, stabilisce che, in caso di aumento della differenza tassabile, la **maggior imposta è a carico dell'agenzia** che, quindi, non potrà addebitare al viaggiatore la differenza, mentre, in caso di sua diminuzione, **il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della minore imposta**. In buona sostanza, come nel caso di aumento dell'imposta il maggior onere resta a carico dell'agenzia organizzatrice del viaggio, così nel caso di diminuzione dell'imposta il relativo risparmio non compete al viaggiatore.

L'**art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972** nulla prevede, specificamente, con riguardo al **termine di annotazione delle fatture nazionali ed estere** relative ai costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere annotate **entro il maggior termine biennale** stabilito dal primo comma dell'**art. 25** del D.P.R. n. 633/1972.

Riguardo alle modalità di **certificazione dei corrispettivi**, viene privilegiato l'adempimento della **fatturazione** come strumento di documentazione "naturale" del settore economico considerato. In particolare, occorre distinguere tre tipologie di operazioni a cui corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all'operazione in esame. Tale scelta legislativa, ispirata a principi di semplificazione e riduzione delle incombenze contabili degli operatori e di agevolazione dell'esecuzione dei controlli fiscali, intende dirimere le perplessità sorte nel passato in ordine alle modalità di documentazione

dei corrispettivi da parte dei soggetti in questione.

La fatturazione è stata configurata come un **obbligo da osservare indipendentemente dalla richiesta del cliente**. La fattura, peraltro, **non deve recare la separata indicazione dell'imposta** e deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale; in particolare, secondo l'art. 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, nel documento deve essere riportata l'annotazione "**regime del margine – agenzie di viaggio**" e l'eventuale indicazione della **norma di riferimento**, comunitaria o nazionale. Ciò, ovviamente, sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile.

Il momento di emissione della fattura coincide con il momento impositivo, coincidente con il **pagamento integrale del corrispettivo** e, comunque, se antecedente, con la data di inizio del viaggio o del soggiorno (art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972), che coincide con il momento in cui viene effettuata la **prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore** (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

Deve ritenersi regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene **domiciliato presso l'intermediario**, se la vendita è avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti l'agenzia organizzatrice è in possesso del domicilio del viaggiatore. In tal caso, peraltro, nulla vieta all'intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualità di intermediario dell'agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest'ultima.

Relativamente al contenuto, la fattura deve indicare distintamente i **corrispettivi sia parziali che totali** delle prestazioni rese nel territorio dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo

di Laura Maestri

Così negli anni '20 il filosofo viennese **Ludwig Wittgenstein** enunciò uno dei concetti più intriganti e rivelatori della filosofia del linguaggio, che una cinquantina di anni dopo la Programmazione Neurolinguistica ha accolto e adottato pienamente.

Cosa suggerisce questa frase del filosofo, seppur estrapolata dal contesto ben più ampio della sua opera *Tractatus logico?* In termini più semplici: **quando non abbiamo a disposizione una parola per esprimere un concetto, non possiamo formularlo.**

Il **linguaggio** che adoperiamo influenza e altera in modo profondo cosa e come si pensa; anche la percezione del mondo esterno è condizionata dai propri personali **"limiti" linguistici**.

A sostegno di un'affermazione così ricca di significato, linguisti di tutto il mondo hanno condotto **esperimenti** affascinanti i cui risultati si sono dimostrati inequivocabili.

Un'interessante test condotto da un team di ricercatori americani e russi ha fornito dati esplicativi rispetto a quanto il linguaggio influenzi la **percezione dei colori**, a seconda della provenienza geografica e della lingua con cui si è cresciuti.

Come probabilmente alcuni già sanno, in inglese le **varie tonalità di blu** sono **categorizzate** tramite un aggettivo abbinato alla parola blu: light blue (blu leggero) definisce ciò che noi chiamiamo "azzurro".

In russo – così come in altre lingue – l'intensità del blu è invece identificata da **termini a se stanti** (in italiano utilizziamo appunto la parola azzurro).

La domanda che i ricercatori si sono posti è se gli individui cresciuti in famiglie native americane avessero una **percezione** diversa del colore rispetto a chi fosse cresciuto in ambienti di lingua madre russa.

Le persone sottoposte al test – di entrambe le nazionalità – sono state chiamate a valutare una cartella colori con vari livelli di blu, fra cui due possibili **sfumature identiche**. Il risultato fu subito eloquente: le persone native russe riuscirono a **distinguere** molto meglio le diverse tonalità, rispetto ai nativi americani. Pur non constatando alcuna differenza dal punto di vista genetico fra i partecipanti al test, il sistema linguistico ha interferito sull'**interpretazione visiva** del colore.

Robert Kosara, ricercatore scientifico sulla visualizzazione dell'informazione, conclude che la modalità con cui percepiamo colori non è legata esclusivamente al sistema visivo, bensì a come li **definiamo**. Parafrasando la citazione di Wittgenstein, Kosara coniuga lo stesso concetto nell'interpretazione dedicata all'esperimento: **“vedi solo i colori che sai nominare”**.